



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Terracina

Via del Molo, 04019 Terracina – tel./fax 0773/720060-61 – email: terracina@guardiacostiera.it
gcterracina@mit.gov.it – P.E.C. cp-terracina@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 58/2015

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina:

- VISTO** il Decreto Ministeriale 13 ottobre 1999 di “Recepimento della Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti degli stati membri della comunità”
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 18, afferenti i sistemi di informazione e monitoraggio del traffico navale (Direttive 2002/59/CE e 2009/17/CE);
- VISTA** la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione - Serie Generale n° 24 in data 07.08.2014 afferente “Obbligo del conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri” edita dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI Sicurezza della Navigazione;
- VISTA** la lettera Circolare non di serie n° 17 in data 19.04.2009 afferente “Vigilanza sulle attività operative delle navi da passeggeri e ro-ro da passeggeri che toccano i porti nazionali” edita dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI Sicurezza della Navigazione;
- VISTA** la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione - Serie Generale n° 106 in data 22.01.2015 afferente “Implementazione delle attività di verifica e controllo su navi Ro-Ro Pax” edita dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI Sicurezza della Navigazione;
- VISTO** il Dispaccio prot. N° 43425 del 20.04.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI Sicurezza della Navigazione, disciplinante le modalità di adeguamento dell’armamento, entro il mese di Gennaio 2016, alle recenti disposizioni in materia di implementazione delle attività di verifica e controllo sulle navi di tipo Ro-Ro Pax, con particolare riferimento alla registrazione dei passeggeri a bordo, nonché per quanto attiene alle procedure relative alla rispondenza dell’identità dei passeggeri con il titolo di viaggio all’atto dell’imbarco;
- RITENUTO** necessario predisporre una specifica disciplina regolamentare connessa alla tipologia di unità da passeggeri, in aderenza alle normative comunitarie e nazionali esistenti, con particolare riferimento all’obbligo di conteggio e registrazione delle persone a bordo di siffatto naviglio mercantile, dando altresì adempimento alle indicazioni fornite sull’argomento dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 6° Sicurezza della Navigazione;
- VISTE** le proprie Ordinanze n°54/94 in data 19.12.1994, 53/1997 in data 24.09.1997, 33/08 in data 08.05.2008, 29/2009 in data 12.05.2009 e 42/2010 del 15.07.2010;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri, nonché gli obblighi connessi con il conteggio delle persone presenti a bordo, nell'ambito del Circondario Marittimo di Terracina.

Le presenti norme, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza.

ARTICOLO 2 – Disciplina degli ormeggi

Fermo restando le disposizioni di carattere generale indicate e previste nei provvedimenti ordinatori sopra citati, nonché quelle di cui all'art. 409 del Codice della Navigazione, i Comandi di bordo delle unità adibite al trasporto di passeggeri operanti nei porti/approdi del Circondario marittimo di Terracina, dovranno:

Prima dell'entrata dell'uscita dal porto devono comunicare, via radio VHF all'Autorità Marittima, il numero totale delle persone presenti a bordo ed il porto di provenienza/destinazione, richiedendo la conferma della banchina di ormeggio, annotando il predetto numero di persone sul Giornale Nautico;

Durante la sosta nel porto/sorgitore dovranno:

- Ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua orientata lungo la rotta di uscita dal porto, avendo cura di adottare ogni precauzione volta a mantenere la sicurezza degli ormeggi;
- Tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento a quelli destinati all'estinzione incendi ed all'esaurimento dei liquidi, mantenendo disattivati gli apparati i radar di bordo;
- Tenere attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone (scala reale) o rampa di accesso per le quali dovranno essere adottate adeguate misure per una idonea illuminazione nelle ore notturne;
- Evitare l'emissione di fumi e di rumori non strettamente connessi all'esercizio dell'unità;
- Non effettuare lavori di pitturazione fuoribordo ed, in ogni caso, lavori di manutenzione che limitino la sicurezza dell'unità navale e che siano incompatibili con la sicurezza portuale ed ambientale, ivi compresi i lavori con fiamma libera e/o arco voltaico per i quali restano in vigore le disposizioni specifiche di cui all'Ordinanza n° 29/2009 in premessa citata;

ARTICOLO 3 – Disciplina obbligo di conteggio e registrazione passeggeri

Allo scopo di garantire che il numero totale delle persone presenti a bordo, durante la navigazione, non superi la capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza in vigore, tutte le unità navali adibite al trasporto passeggeri che fanno scalo in uno dei punti di approdo del Circondario Marittimo di Terracina sono tenute al conteggio, alla registrazione ed alla notifica delle persone a bordo secondo le modalità indicate nei successivi punti.

Onde garantire il corretto conteggio delle persone presenti a bordo, ogni unità navale adibita al trasporto di passeggeri dovrà:

- a) identificare preventivamente e segnalare adeguatamente i punti di imbarco/sbarco dei passeggeri, affinché le operazioni commerciali siano garantite solo da tali accessi;
- b) assicurare, presso ciascun punto di imbarco/sbarco, la presenza costante di personale di bordo munito di ausili adeguati per il conteggio delle persone. Detto personale dovrà posizionarsi prima dell'inizio delle procedure di imbarco/sbarco;
- c) impedire l'accesso/discesa su/dall'unità da punti di imbarco diversi da quelli identificati e non presidiati dal personale di bordo di cui al precedente punto;
- d) vietare l'imbarco di qualsiasi persona, al di fuori dell'equipaggio, sprovvista di titolo di viaggio/biglietto/carta d'imbarco.

Contestualmente a quanto sopra la Società Armatrice, ovvero la Società di Gestione della Sicurezza (c.d. "Company") per le unità soggette al Codice I.S.M. e/o Regolamento (CE) n° 336/2006, dovrà predisporre un sistema di emissione titoli di viaggio/carta di imbarco che non permetta il rilascio di ulteriore bigliettazione al raggiungimento del numero massimo di trasportabilità per singola unità esercitata, anche in caso di vendita telematica (c.d. "booking on-line") e/o bigliettazione presso più sportelli.

In caso di bigliettazione con sistema telematico la Società di cui sopra dovrà altresì garantire, in aggiunta, il riscontro tra i titoli di viaggio emessi e persone effettivamente imbarcate ad ogni singolo punto di approdo nonché la disponibilità di un sistema di back-up, in caso di malfunzionamento di quello informatico.

Durante le operazioni di imbarco, il conteggio delle persone che accedono a bordo munite di idoneo titolo di viaggio, sarà effettuato dal personale di bordo all'uopo preposto dal Comando di bordo. Il predetto Comando di bordo, prima di lasciare gli ormeggi, dovrà accertarsi che il numero totale delle persone a bordo (compreso l'equipaggio imbarcato) non superi il numero massimo ammissibile secondo la certificazione di sicurezza, e che gli sia comunicato il numero totale delle persone a bordo. In caso imbarco contestuale di autoveicoli, dovrà essere verificato e assicurato che sull'automezzo sia presente il solo conducente.

Una volta ormeggiati presso il punto di approdo d'arrivo, dovrà essere nuovamente effettuato il conteggio delle persone a bordo, secondo le medesime modalità di cui ai precedenti articoli. Tale attività può essere eseguita, in alternativa e previa annotazione nel Giornale Nautico di bordo, attraverso una verifica dei locali nave accertando che a bordo non vi siano rimasti passeggeri.

Le unità che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 13.10.1999 e successive disposizioni esplicative, in premessa citate, hanno l'obbligo di predisporre un sistema di registrazione delle informazioni relative alle persone a bordo, conforme ai requisiti richiesti, ed approvato formalmente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, quale "Amministrazione" competente secondo le richiamate disposizioni (copia del decreto di approvazione dovrà essere prontamente disponibile a cura del responsabile di cui al successivo punto).

Le informazioni che dovranno essere raccolte e mantenute prontamente disponibili in caso di necessità e/o richiesta da parte delle Autorità competenti sono:

- Cognome;
- Nome;
- Nazionalità;
- Categoria di età (secondo le modalità di cui alle richiamate disposizioni);
- Eventuali cure speciali o assistenza di cui abbia necessità il passeggero in situazioni di emergenza.

Dette informazioni andranno raccolte, a cura della Società Armatrice e/o personale preposto alla bigliettazione, al momento dell'acquisto (anche telematico) del titolo di viaggio e successivamente riscontrate con documento di identità del passeggero in corso di validità, nella percentuale minima del 50%, avendo cura, altresì, di assicurarsi che all'atto dell'imbarco ogni passeggero sia munito di idoneo documento di identità, ai fini dell'eventuale riscontro. La predetta percentuale di riscontro potrà essere elevata su comunicazione dell'interessata Autorità Marittima in caso di innalzamento delle misure di "security". I soggetti che rifiutano i controlli di sicurezza non potranno accedere a bordo. A tale scopo la Società Armatrice potrà predisporre idonei sistemi informativi per l'utenza, sia presso i punti vendita dei titoli di viaggio che sul sistema informatico di acquisto telematico (c.d. booking on-line).

Il riscontro dei dati identificativi dei passeggeri di cui al precedente comma sarà effettuato, nel rispetto delle norme sulla privacy, all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio anche in caso di biglietto cumulativo. Dette disposizioni dovranno essere immediatamente applicate, per quanto possibile e praticabile, fermo restando che le stesse diventeranno comunque cogenti a far data dal 01 gennaio 2016.

A cura del responsabile di cui al successivo articolo, le informazioni di cui sopra saranno trasmesse/consegnate al Comandante dell'unità da passeggeri, prima della partenza e le stesse dovranno essere conservate da quest'ultimo, sino ad ultimazione del viaggio cui si riferiscono.

Presso tutti i punti di imbarco e presso le biglietterie devono essere esposti, in maniera ben visibile, pannelli d'informazione che riportino le indicazioni di seguito indicate:

- ✓ Chi trasporta oggetti o plichi di cui non si conosce il contenuto per conto di terze persone ne è responsabile;
- ✓ E' vietato separarsi o abbandonare il proprio bagaglio nel corso della permanenza nella struttura portuale;
- ✓ E' vietato il trasporto nel bagaglio dei seguenti articoli, qualora non espressamente autorizzati dalle competenti Autorità:
 - armi e munizioni;
 - materiali esplosivi, fuochi artificiali, razzi ed artifici pirotecnici in genere, nonché qualunque sostanza pericolosa per la pubblica incolumità il cui possesso necessiti di specifica autorizzazione.

Nell'ambito del sistema di registrazione di cui al precedente punto, la Società armatrice/Company dovrà nominare, per ciascuna delle unità gestite, con atto formale controfirmato all'interessato, un "addetto alla registrazione dei passeggeri" che sarà responsabile della conservazione e trasmissione delle informazioni raccolte all'Autorità designata in caso di necessità.

Il nominativo dell'Addetto alla registrazione ed i relativi recapiti, dovranno essere comunicati (con al-

legato atto di nomina) all'Autorità Marittima avente giurisdizione sui punti di approdo toccati, prima dell'esercizio dell'unità.

ARTICOLO 4 – Disciplina delle attività commerciali.

E' fatto obbligo al vettore marittimo di navi che trasportano passeggeri, con o senza autoveicoli al seguito, che scalano i porti/approdi del Circondario Marittimo di Terracina, di adottare nell'ambito portuale, e comunque nelle immediate adiacenze delle scale e/o rampe di accesso a bordo, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza prima e durante l'imbarco, durante e dopo lo sbarco ed a garantire sia il loro sicuro ed ordinato afflusso e deflusso che quello dei veicoli destinati all'imbarco ed allo sbarco.

Ai fini di cui al comma precedente, il vettore marittimo, durante le operazioni di imbarco/sbarco, deve con personale proprio:

- a) organizzare l'afflusso/deflusso dei veicoli e dei passeggeri che devono imbarcare/sbarcare, in maniera da prevenire ed evitare rischi per le persone e per le cose con particolare riguardo alla possibilità di caduta in mare;
- b) organizzare e regolare l'eventuale attesa in banchina e negli spazi di pertinenza dei passeggeri e dei veicoli in attesa di imbarco, in maniera da evitare affollamenti di persone e mezzi tali da intralciare il regolare transito veicolare e pedonale;
- c) transennare il ciglio banchina, su entrambi i lati del punto di accesso all'unità e per idonea lunghezza;
- d) mantenere la banchina d'ormeggio e gli spazi destinati al transito ed alla sosta dei passeggeri e dei veicoli, libera da merci e/o materiali di qualsiasi genere tali da costituire ostacolo per il transito pedonale e veicolare e/o potenziale pericolo per la pubblica incolumità e/o nocimento al pubblico decoro delle predette aree demaniali/portuali;
- e) predisporre, dal tramonto al sorgere del sole, conveniente illuminazione in corrispondenza del portellone o scalandrone di accesso, nei piazzali e nelle aree di sosta dei passeggeri e dei veicoli in afflusso/deflusso ovvero in attesa.

Le società armatrici delle unità adibite al trasporto passeggeri, devono comunicare all'Autorità Marittima del porto di imbarco, il nominativo e l'eventuale recapito della persona responsabile a terra delle operazioni e delle attività oggetto del precedente punto. In mancanza di tale comunicazione saranno ritenuti responsabili delle citate attività il Comando di bordo e la Società armatrice stessa, ciascuno per quanto di competenza.

Ai fini di cui al comma 1, il Comando di bordo, durante le operazioni di imbarco/sbarco, deve:

- a) Mantenere i portelloni e scalandroni dell'unità completamente chiusi, con dispositivo di blocco inserito, fino al termine delle operazioni di manovra di arrivo e prima della manovra di partenza;
- b) Mantenere l'ascolto radio in VHF/FM sul canale 16;
- c) Mantenere nei pressi dell'imbarco idoneo personale munito di indumenti, ovvero elementi identificativi, ad "alta visibilità" incaricato: dell'instradamento dei passeggeri e dei mezzi autorizzati; della verifica del titolo di viaggio; dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito a bordo;
- d) Mantenere nei pressi degli accessi a bordo una tabella di adeguata dimensione che indichi l'orario di partenza ed il porto di destinazione;

- e) Disporre, nei pressi dei punti d'imbarco, di un salvagente anulare di "tipo approvato" munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri;

In ambito portuale e' fatto assoluto divieto alle società armatrici dei vettori marittimi di effettuare, con personale proprio o personale imbarcato sulle unità esercite, attività di ricerca e/o procacciamento di passeggeri in procinto di imbarcare per dirottare gli stessi presso le proprie unità, ivi comprese le attività di distribuzione volantini, manifesti, depliant, ed ogni altro materiale pubblicitario. E' vietato altresì il posizionamento sul predetto suolo demaniale di cartelloni pubblicitari di qualsiasi genere, ivi compreso quelli amovibili, senza la specifica autorizzazione dell'Autorità competente;

ARTICOLO 5 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicheranno le disposizioni generali e di dettaglio di cui alle norme in premessa citate. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Marittimo di Terracina, mediante l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/terracina a norma dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n° 69, nonché mediante l'invio agli Uffici Marittimi presenti sul territorio nazionale ed invio, per l'affissione all'albo, ai Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario Marittimo di Terracina.

L'Ordinanza n° 42/2010 del 17 luglio 2010, in premessa citata, è abrogata.

Terracina, 11 giugno 2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco SANSO'